



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DPE 0012574 P-4.22.25

del 02/11/2016



15146487

Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

e p.c.

Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero della Salute
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente *una Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) e che abroga il regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio – COM(2016) 528.*

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

Il Dirigente
Avv. Pietro Maria Paolucci

dott. Roberto Biasini

Relazione ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234

Oggetto dell'atto:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l' Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) e che abroga il regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio.

Codice della proposta: COM(2016) 528 final del 23.08.2016

Amministrazione con competenza prevalente: Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Amministrazione interessate: Ministero della Salute e Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale

Premessa: Finalità e contesto

La proposta è tesa a rivedere il regolamento istitutivo dell' Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) sia al fine di conformare le disposizioni che disciplinano l' Agenzia all'orientamento comune sulle agenzie decentrate sia di aggiornare gli obiettivi e i compiti dell' Agenzia.

Si ritiene inoltre utile precisare che è attualmente in corso anche la revisione dei regolamenti istitutivi delle altre due Agenzie tripartite dell'Unione europea (Eurofound e CEDEFOP) e che la revisione non è un' iniziativa rientrante nel programma di controllo dell' adeguatezza e dell' efficienza normativa (REFIT).

Rispetto dei principi dell' ordinamento europeo

1. **Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica:** In base al principio di attribuzione, l' Unione europea può agire esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei Trattati per realizzare gli obiettivi da questi determinati (art. 5, parr.1 e 2 TUE). La presente proposta di Regolamento rispetta il principio di attribuzione.
2. **Rispetto del principio di sussidiarietà (per la competenza non esclusiva):** Il principio di sussidiarietà (art. 5, parr.1 e 3 TUE) (per la competenza non esclusiva) è rispettato in quanto gli obiettivi della proposta non possono essere conseguiti con un' azione a livello nazionale.
3. **Rispetto del principio di proporzionalità:** Il principio di proporzionalità previsto nell'art. 5 del TUE prevede che *“il contenuto e la forma dell' azione dell' Unione si limitano a quanto*

necessario per il conseguimento degli obiettivi dei Trattati". La proposta in esame risulterebbe in rapporto con la finalità perseguita in quanto, in primis, la revisione dovrà essere improntata alla necessità di mantenere semplice, chiaro e flessibile il testo del regolamento istitutivo ed inoltre lo stesso dovrà assicurare la flessibilità necessaria ad adattarsi in futuro ad eventuali ulteriori sviluppi nell'organizzazione senza il bisogno di un'ulteriore revisione.

Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

Si rinvia a quanto precisato sugli effetti nell'ordinamento nazionale

A. Valutazione d'impatto

1. **Impatto finanziario:** La revisione del regolamento istitutivo dovrebbe essere considerata in termini di impatto sugli oneri amministrativi e sui costi di bilancio, da quanto si evince l'incidenza sul bilancio in termini di risorse umane e finanziarie è in linea con la comunicazione COM (2013)519 della Commissione.
2. **Effetti sull'ordinamento nazionale:** In linea generale, tale proposta risulta apprezzabile in quanto riconosce il valore aggiunto svolto dall'Agenzia ed è volta a rafforzarne il funzionamento. Alcune norme sono specificamente inserite per allineare le modalità operative di questa agenzia a quella delle altre due agenzie tripartite, la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro e il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale. Ciò determina regole comuni alle tre agenzie pur consentendo una minima flessibilità dovuta alle diverse competenze di ciascuna.

Nel merito si ritiene utile formulare le seguenti osservazioni, facendo riferimento ai seguenti punti contenuti nella proposta:

- **al considerando 6:** appare opportuno inserire un riferimento al coordinamento ed alla sinergia non solo con il Comitato consultivo sulla salute e sicurezza di Lussemburgo ma anche con lo SLIC (Comitato degli alti responsabili dell'ispettorato del lavoro) istituito con decisione del 12 luglio 1995. Pur non trattandosi di un organismo tripartito ma solo governativo, lo SLIC interviene con propri pareri su materie strettamente attinenti la salute e sicurezza e i risultati dei suoi lavori sono oggetto di valutazione e presa in conto sia da parte del Comitato consultivo sulla salute e sicurezza, sia dall'Agenzia.

- **Capo I Obiettivi e compiti dell'Agenzia, all'articolo 2, paragrafo 3:** al fine di tenere conto di quanto già esposto a proposito del ruolo dello SLIC, si potrebbe inserire un riferimento allo stesso alla fine del primo capoverso, dopo le parole "organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro" introducendo "e lo SLIC".

- **Capo II Organizzazione dell'Agenzia: Nella Sezione 2, relativa al Comitato esecutivo, articolo 10, paragrafo 3:** andrebbe meglio delineato il potere del comitato esecutivo circa la possibilità, in caso di urgenza, di sospendere i poteri decisionali dell'autorità che ha il potere di nomina e questioni di bilancio. Occorre cioè delineare meglio cosa si intenda con "sospensione della delega dei poteri dell'autorità che ha poteri di nomina" e quale sia in tal caso l'autorità coinvolta; al riguardo si potrebbe presumere che

tale autorità sia individuabile nello stesso Consiglio di amministrazione e conseguentemente la sospensione investirebbe i poteri del direttore esecutivo del consiglio delegato a compiere atti di gestione, ma tale potere non si ricava dall'articolo 11 il quale, al contrario, sottolinea l'indipendenza del direttore dal Consiglio. Occorre inoltre disciplinare il più concretamente possibile i casi di urgenza che danno tale potere straordinario al comitato esecutivo, declinando le ragioni di tale potere straordinario.

- **Nella Sezione 2, articolo 10, paragrafo 6:** preso atto che l'aumento del numero degli Stati membri rende più numeroso il Consiglio di amministrazione e quindi più difficile la presa di decisioni da parte dello stesso, si valuta positivamente la creazione di un comitato esecutivo che prepari le decisioni del Consiglio. Tuttavia, al fine di rendere meno onerose le riunioni del comitato, si potrebbe comunque prevedere che esse si svolgano a ridosso delle riunioni del Consiglio di amministrazione, ogni qualvolta sia possibile (sono previste almeno 3 riunioni all'anno del comitato mentre il Consiglio dove riunirsi obbligatoriamente almeno 1 volta).

- In linea generale, il comitato esecutivo proposto presenta affinità con il Bureau di presidenza del Comitato consultivo sulla salute e sicurezza (ACSH), il quale ha il ruolo di facilitare la presa di decisione da parte del Governing Body, dopo la discussione sui singoli argomenti svolta nei gruppi di interesse (governi, lavoratori, datori). Anche nella agenzia occorre che le tre componenti nella loro interezza e collegialità possano valutare ed infine decidere le questioni, anche se facilitate dal lavoro del comitato come luogo di composizione di contrapposti interessi.

- **Nella Sezione 3, articolo 11:** si segnala che nella versione inglese si è passati da Governing Board a Management board (la traduzione italiana è Consiglio di amministrazione) per sottolineare la variazione dei compiti e in qualche misura la riduzione delle competenze dell'organo. In tal senso potrebbe essere utile ed opportuno riprendere la formulazione di Governing board per evidenziare che compete ad un organo collegiale, dove tutti gli Stati membri sono presenti, il compito di assumere le decisioni finali.

- **Capo IV Personale:**

- **Nell' articolo 18:** il direttore esecutivo fa parte del personale dell'Agenzia come agente temporaneo e viene scelto dalla Commissione sulla base di un elenco di candidati, "seguendo una procedura di selezione aperta e trasparente". In merito appare opportuno avere un chiarimento in merito a chi può segnalare i candidati da inserire nella lista e con quali modalità.

Il Referente per l' informazione qualificata

D.ssa Silvia Maria Lagonegro

